

Quotidiano

Enti Locali & Pa

[Home](#) [Scadenze](#) [Codici e Norme](#) [Formazione](#)**01** Mag
2019

SEGNALIBRO ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

STAMPA | p

HOME > EDILIZIA E APPALTI

Sblocca-cantieri, nei mercati elettronici semplificate le verifiche sui requisiti generali

di Alberto Barbiero

TAG

[Contratti pubblici](#)[Appalti di lavori](#)[Appalti di servizi e forniture](#)[Concorrenza e mercato](#)

Per approfondire



I soggetti che gestiscono mercati elettronici verificano la sussistenza dei requisiti generali degli operatori economici iscritti su un significativo campione degli stessi, mentre le amministrazioni che affidano appalti con le procedure semplificate, sempre nell'ambito dei stessi mercati elettronici, devono solo verificare i requisiti di capacità.

Dopo le modifiche alle procedure di gara che comportano adeguamento di bandi-tipo e altri documenti sia per gli affidamenti sopra-soglia sia per quelli sotto-soglia (si veda il [Quotidiano degli enti locali e della Pa del 29 aprile](#)) e aver ridefinito complessivamente il quadro dei presupposti per rilevare le offerte anomale (si veda il [Quotidiano degli enti locali e della Pa del 30 aprile](#)), il [DL n. 32/2019](#) modifica anche le regole per verificare l'assenza delle cause ostative previste dall'articolo 80 del codice dei contratti pubblici per l'ammissione e per la permanenza nei mercati elettronici, sostituendo il precedente quadro di riferimento, che su questo impegnava i soggetti gestori solo per gli affidamenti di importo inferiore a 40mila euro e manteneva il controllo dei requisiti sull'aggiudicatario.

La novità

Il nuovo comma 6-bis stabilisce che per l'ammissione e la permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici, ampliando la portata della vecchia norma a tutta l'area del sottosoglia e valorizzando l'utilizzo della banca dati nazionale degli operatori economici, quando sarà operativa. Il dato più singolare e probabilmente più innovativo sta nel successivo nuovo comma 6-ter, articolo 36 del codice, il quale stabilisce che nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei

requisiti economici e finanziari e tecnico professionali: tale previsione consente alle amministrazioni che utilizzano le procedure semplificate dei mercati elettronici (sia per gli affidamenti diretti sia per le mini-gare) di sottoporre a verifica ai fini dell'aggiudicazione solo i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, potendo assumere come sussistenti quelli di ordine generale, in quanto sottoposti al meccanismo di verifica continua sviluppato dal soggetto gestore. Tale interpretazione sembra essere sostenuta dalla nuova configurazione del processo di verifica, in quanto nelle due disposizioni e nel successivo (anch'esso nuovo) comma 6-quater non c'è alcun riferimento all'obbligo di verifica specifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, come invece c'era nel previgente dato normativo.

Formulari semplificati

Proprio il nuovo comma 6-quater, inoltre, nello stabilire per i soggetti gestori di mercati elettronici la possibilità di utilizzare formulari semplificati in luogo del documento di gara unico europeo mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 e ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione, prevede che nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il dgue solo per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.

Pertanto, tale disposizione conferma che il soggetto gestore acquisisce e verifica i requisiti di ordine generale e gli altri necessari all'ammissione e alla permanenza dell'operatore economico nel mercato elettronico, mentre la stazione appaltante deve limitarsi ad acquisire e verificare solo quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale eventualmente richiesti in relazione alla singola procedura di affidamento. La particolare innovazione procedurale, peraltro, è limitata alle procedure gestite nell'ambito dei mercati elettronici (come evidenziato anche dalla relazione accompagnatoria del Dl n. 32/2019), pertanto nel caso di una procedura gestita con la piattaforma telematica (per esempio una procedura aperta per lavori non di manutenzione ordinaria di valore inferiore alla soglia) la stazione appaltante deve richiedere tutti i requisiti e deve effettuare la verifica sull'aggiudicatario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORRELATI

**SVILUPPO E
INNOVAZIONE**
30 Luglio 2015

**Centri commerciali,
l'impatto giustifica
la tutela
dell'«interesse
generale»**

**2015/AMMINISTRATORI_E_ORG
10 Agosto 2015**

**Tutti gli step della
procedura
amministrativa: casi
pratici per capire
meglio**

**AMMINISTRATORI E
ORGANI**
10 Agosto 2015

**Responsabili della
prevenzione più
autonomi grazie al
rafforzamento delle**

APPROFONDIMENTI OPERATIVI

Pubblica Amministrazione 24 [↗](#)

Autorità garante della concorrenza e del mercato: Delibera 15/05/2018, n. 27165 Regolamento attuativo in materia di rating di legalità.

Allegato 1/1 - Concorrenza e mercato - Rating di legalità - Regolamento attuativo - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ; b) Impresa, l'impresa (in forma individuale o collettiva): i) avente sede operativa nel territorio nazionale; ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o

Pubblica Amministrazione 24 [↗](#)

Autorità garante della concorrenza e del mercato: Delibera 15/05/2018, n. 27165 Regolamento attuativo in materia di rating di legalità.

Concorrenza e mercato - Rating di legalità - Regolamento attuativo - Approvazione

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Nella sua adunanza del 15 maggio 2018; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287 ; Visto l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 ; Visto il proprio regolamento attuativo in materia di rating di legalità adottato con delibera del 14 novembre

Pubblica Amministrazione 24 [↗](#)

Autorità garante della concorrenza e del mercato: Delibera 10/01/2018, n. 26992 Contributo oneri funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2018.

Articolo unico - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Oneri per il funzionamento - Anno 2018 - Riduzione del contributo - Misura

1. di ridurre per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 , il contributo dello 0,025 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n.

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

**Autorità garante della concorrenza e del mercato: Delibera 10/01/2018, n. 26992
Contributo oneri funzionamento dell'Autorità,
per l'anno 2018.**

**Preambolo- Autorità garante della concorrenza
e del mercato - Oneri per il funzionamento -
Anno 2018 - Contributo**

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Nella sua adunanza del 10 gennaio 2018; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287 ; Visto il comma 7-ter dell'art. 10 della legge n. 287/90 , introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

[Pubblica Amministrazione 24](#) 

**Legge 10/10/1990, n. 287
Articolo 21 bis - Poteri dell'Autorità Garante
della concorrenza e del mercato sugli atti
amministrativi che determinano distorsioni
della concorrenza**

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta